



LA RIFORMA DELLO SPORT

utente

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@csen.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

La riforma dello Sport

Il D.Lgs 163/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2022), ha modificato il D. Lgs. 36/2021, in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Alcune prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, come l'istituzione del nuovo registro delle società e delle associazioni sportive (RASD), quelle riguardanti la parità di genere ed il professionismo femminile sono già entrate in vigore, mentre le novità di maggior rilievo, tra le quali la riforma del lavoro sportivo, entreranno in vigore il prossimo 1° luglio 2023 subordinatamente al rilascio della richiesta di autorizzazione che il governo ha inoltrato all'Unione europea sull'applicabilità della nuova disciplina fiscale prevista dal codice del terzo settore.

CONTENUTI

D.lgs. 36 del 28.02.2021: disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo

D.lgs. 37 del 28.02.2021: disciplina in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

D.lgs. 38 del 28.02.2021: riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

D.lgs. 39 del 28.02.2021: registro delle attività sportive dilettantistiche

D.lgs. 40 del 28.02.2021: norme di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

Dal 31 agosto 2022 è attivo il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dal D. Lgs. 39/2021, gestito dal Dipartimento dello Sport presso il CONI che si avvale della società "in house" Sport e Salute S.p.a. .

- L'iscrizione, obbligatoria per gli enti sportivi costituiti in una delle forme giuridiche previste dal D.lgs. 39/2021, certifica la natura dilettantistica della società degli Enti già iscritti e dei neoiscritti a valere per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
- Le società, che intendono avviare la propria attività successivamente all'istituzione del nuovo Registro, dovranno procedere all'affiliazione alla FSN/DSA/EPS (CSEN). Attraverso l'affiliazione si la società riceverà il riconoscimento ai fini sportivi e l'organismo affiliante (CSEN) inoltrerà domanda di iscrizione al RASD, su richiesta delle ASD/SSD.



La riforma dello Sport

- Sarà possibile accedere al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche attraverso il seguente indirizzo <https://registro.sportosalute.eu/login/?next=/home/> operando la procedura di accreditamento allo stesso RASD, a cura del legale rappresentante.



Entro 45 giorni dall'invio il Dipartimento per lo Sport, verificate la sussistenza delle condizioni previste, potrà:

- accogliere la domanda e iscrivere l'Associazione/Società;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione.

Il **riconoscimento ai fini Dilettantistici** e con esso la possibilità di usufruire dei benefici fiscali connessi avviene:

- **Fino al 31 agosto 2022, attraverso l'iscrizione registro ASD/SSD tenuto dal CONI**
- **Dal 1 settembre 2023 – iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) – tenuto dal Dipartimento per lo Sport.**

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 D.L.vo 39/2021

- Le ASD possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RASD, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto 36/2021, con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 gg presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Forme giuridiche

Gli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD) possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) **ASD priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;
- b) **ASD con personalità giuridica di diritto privato;**
- c) **Società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;**

c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.vo 117/2017, **iscritti al RUNTS**, che esercitano, **come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al RASD;

Il decreto correttivo ha eliminato le società di persone; si è inteso contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società; quindi le società di persone non possono godere

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, comma 1, della L. 289 del 2002; Sono state invece ricomprese sia le cooperative che gli enti del terzo settore.

3

Contenuti di Atto Costitutivo e Statuto di ASD/SSD

Le ASD/SSD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello STATUTO devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.
- **Ai sensi dell'articolo 11 recante le Incompatibilità:** È fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire **qualsiasi carica** in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.
- **Laddove le ASD/SSD siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del CTS, abbiano assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al RUNTS, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto. Si esclude per gli ETS la necessità (prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche) di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica. La ratio è evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto lo sport come attività principale.**

Requisiti statuari per le SSDaRL e rapporti con il terzo settore

Le società sportive dilettantistiche di capitali sono disciplinate, per quanto concerne il contenuto statutario, dalle disposizioni del codice civile, fatta eccezione per alcune disposizioni contenute nel D.lgs 36/2021 limitatamente:

- alla distribuibilità degli utili, la cui previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva;

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

- al rimborso al socio della quota sottoscritta;
- alla distribuzione del patrimonio residuo.

4

ATTENZIONE: L'applicazione di queste nuove possibilità cozza con le previsioni contenute nell'articolo **148 comma 8 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917):** *Le disposizioni di cui ai commi 3 (de-commercializzazione speciale corrispettivi specifici), 5 (somministrazione), 6 (turismo sociale) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:*

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ATTENZIONE: L'applicazione di queste nuove **impedisce l'utilizzo della L. 398/91** applicabile alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (nel caso delle SSD implica la impossibilità di distribuire utili o avanzi di gestione né in modo diretto né indiretto).

Gli Enti del terzo settore che intendano svolgere attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti, contemporaneamente, al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) così come nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

- **Qualora un ETS sia iscritto anche al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicheranno, compatibilmente con le regole del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs 36/2021 limitatamente alle sole attività sportive esercitate, senza interferenza alcuna con le altre eventuali attività di interesse generale esercitate.** All'Ente del terzo settore che intenda svolgere attività sportiva non è richiesto quale requisito essenziale per l'iscrizione nel nuovo registro delle Attività sportive, lo svolgimento in via principale dell'attività sportiva dilettantistica.

Lavoro Sportivo

Dal 01 luglio 2023 i compensi sportivi dilettantistici di cui all' art.67 co.1 lett.m) TUIR sono abrogati, di conseguenza **solo i compensi pagati entro il 30 giugno 2023 sono tratti dalla precedente normativa quali compensi sportivi dilettantistici.**

Attenzione, in tema di lavoro nell'ambito sportivo viene definito LAVORATORE SPORTIVO (figure a cui si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo) - Decreto Legislativo 36/2021 - Art. 25:

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli ORGANISMI affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (delibera D.N. CSEN).

La riforma dello sport mette in evidenza le seguenti figure:

- il volontario,
- il co.co.co sportivo,
- il lavoratore dipendente subordinato;
- il lavoratore autonomo con partita IVA.

• **Il volontario:** si tratta dell'Associato / tesserato che presta la propria attività nello sport gratuitamente per questa figura è previsto solo il rimborso piè di lista (spese documentate per vitto alloggio viaggio trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e rimborsi chilometrici analitici e documentati)

• **Il co.co.co,** sportivo dilettantistico (art. 28 Decreto 36/2021) che resta di natura autonoma anche in presenza di etero-organizzazione del lavoro; viene affermata una presunzione di legge della natura autonoma del rapporto quando l'impegno non supera le 18 ore settimanali (da correttivo 24). Al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l'insussistenza di indicatori della natura subordinata del rapporto per cui potrebbe essere utile ricorrere alla certificazione del contratto. Come detto in precedenza, secondo la disposizione dell'articolo 28, nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 (probabile aumento a 24) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.

In riferimento al trattamento fiscale e previdenziale si precisa quanto segue:

- a) Esenzione previdenziale e fiscale fino a 5.000
- b) Franchigia fiscale fino a € 15.000: ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l'anno non si applicano ritenute fiscali ma solo quelle previdenziali.
- c) Per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- d) Contributi di competenza della gestione Separata INPS, in luogo di Ex Enpals 25% % (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale), ridotti al 50% per i primi 5 anni, versata integralmente dal committente di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.
- e) **Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;**

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

- f) L'INAIL va applicata senza alcuna franchigia: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente;
- g) La circostanza che i compensi erogati esclusivamente ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi potrebbero non costituire base imponibile ai fini Irap per un massimo di 85.000 euro, secondo la modifica apportata all'art. 35 dal correttivo.

6

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA + Assegni Familiari	MATERNITA'	DIS COLL indennità mensile di disoccupazione	
25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%

Mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA + Assegni Familiari	MATERNITA'	DIS COLL indennità mensile di disoccupazione	
24%	0	0	0	24%

In riferimento alla gestione degli adempimenti correlati a questa tipologia contrattuale per i compensi oltre i 5.000 occorrerà la predisposizione del LUL, unimens, cedolino paga, attività da assolvere, in maniera semplificata ed una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:

- ✓ **I dati del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – co.co.co – dovranno (con il decreto correttivo potranno) essere comunicati al RASD;**
- ✓ **Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego;**
- ✓ **Non sono soggetti a obbligo di comunicazione i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;**
- ✓ **Il L.U.L. e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono (secondo il decreto correttivo possono essere) adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro;**
- ✓ **Non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00. Per importi superiori a € 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;**

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

- ✓ Predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il RASD;
- ✓ Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio: possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il RASD;
- ✓ L'elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro mentre l'invio telematico del file sarà a cura dell'intermediario abilitato



- **Partita IVA:** l'istruttore che opera in assoluta autonomia con più soggetti. In riferimento al trattamento fiscale e previdenziale si precisa quanto segue:
 - a) Franchigia fiscale fino a € 15.000
 - b) Esenzione contributiva fino a 5.000
 - c) Contributi gestione Separata 25% (ridotti al 50% per i primi 5 anni)

Il **lavoratore subordinato**, nel caso, ad esempio, l'istruttore sia assoggettato al potere direttivo della società sportiva. Con riferimento ai lavoratori sportivi **dipendenti** è invece prevista esclusivamente l'agevolazione fiscale (**art. 36, comma 6**), essendo soggetti a contribuzione previdenziale al **Fondo Pensioni Sportivi Professionisti** gestito dall'Inps (ex gestione Enpals) con **aliquota del 33% versata dal datore di lavoro, di cui il 9,19% a carico del dipendente, sull'intero importo**, a cui si sommano le aliquote minori. **Nel caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.**

Non rientra nell'alveo del concetto di lavoratore sportivo il co.co.co amministrativo gestionale al quali non si applica il limite delle 18 (24) ore settimanali affinché ci sia la presunzione di co.co.co. (come avviene per i co.co.co sportivi) ma per il quale vengono mantenute le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali dei co.co.co sportivi. Per essi occorrerà però effettuare tutti gli adempimenti (comunicazione preventiva, LUL, cedolino paga, prospetto contributivo ecc.) attraverso i canali ordinari e attraverso il consulente del lavoro. Infatti, secondo la normativa attuale, a differenza di quelli dei lavoratori sportivi, per questi contratti non ci sono semplificazioni in termini di comunicazioni e quant'altro da effettuare attraverso il RASD, a prescindere dal loro importo.

E' comunque possibile l'utilizzo, Lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie di:

1. Lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.
2. Lavoratori Occasionali.

Resta aperto il tema INAIL: In base all'art. 34 del D.Lgs. n. 36/2021, i lavoratori subordinati e i co.co.co sportivi sono assoggettati alla contribuzione INAIL (eccetto quelli in possesso di P.IVA). Per i lavoratori assoggettati a contribuzione INAIL non è prevista (contrariamente a quanto accade ai fini INPS per i lavoratori sportivi co.co.co e le P.IVA) alcuna soglia di esenzione. In concreto, in assenza di interventi, un co.co.co sportivo dovrà versare il contributo INAIL anche per compensi inferiori ai 5.000,00 € annui. Ai

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@csen.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

8

lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co si applica la disciplina INAIL prevista per i co.co.co. In sostanza, il premio assicurativo dovrà essere corrisposto sul compenso effettivamente erogato, tenuto però conto dei minimali e massimali di contribuzione mensile. La copertura assicurativa obbligatoria è prevista con riferimento sia ai dipendenti che agli autonomi, ne sono esclusi i titolari di partita iva ed i lavoratori autonomi occasionali. Ad oggi, il minimale di contribuzione mensile è fissato dal decreto di cui sopra in circa 1 480 €uro/mese. Ciò significa che, in assenza di interventi correttivi, un lavoratore sportivo titolare di contratto di co.co.co. che percepisce compensi di poche centinaia di euro mensili dovrà pagare INAIL sul minimale indicato. Il decreto correttivo prevede che nella determinazione del premio assicurativo si dovrà tener conto “dei soli rischi non coperti” attraverso il tesseramento per cui bisognerà distinguere i lavoratori sportivi rispetto ai lavoratori non sportivi mentre è allo studio una possibile esenzione per le collaborazioni con compensi inferiori ai 5.000 euro. **È in ogni caso già operativa l’esigenza in capo agli enti sportivi di aprire una propria posizione INAIL qualora non ne siano già provvisti.**

Riforma dello sport: DECRETI CORRETTIVI

Il Consiglio dei Ministri del 31 maggio ha approvato un decreto in esame preliminare che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il comunicato stampa dell'8 giugno del Dipartimento dello Sport riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di decreto correttivo alla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio. Sono inoltre in programma, come dichiarato in una conferenza stampa congiunta dei ministri del Lavoro Calderone e dello Sport Abodi di pochi giorni fa, ulteriori rilevanti modifiche, che saranno stabilite da nuovi decreti, dei quali quello sopra menzionato è stato già presentato alle commissioni parlamentari ed il cui testo è già noto (ma che, per motivi tecnici, essendo un provvedimento correttivo di un Decreto Legislativo, non potrà entrare in vigore prima di una tempistica congrua rispetto alle previsioni normative), e due di successiva emanazione (che assumeranno la forma tecnica di Decreti Legge, quindi immediatamente operativi).

Venendo al decreto approvato dal CDM il 31 maggio, le novità rilevanti derivanti dai comunicati ufficiali sarebbero le seguenti:

- Semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il RASD **le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio**; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
- Il registro verrà dotato di ulteriori funzioni.
- **Viene confermato che, in presenza di lavoratori subordinati (sportivi o non sportivi) e di co.co.co AMMINISTRATIVO GESTIONALI, gli adempimenti in materia giuslavoristica restano quelli ordinari (consulente del lavoro);**
- Viene previsto che, per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co, gli adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



La riforma dello Sport

informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS), tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga **potranno (e non più dovranno) essere operati attraverso il RASD**, con ciò lasciando la possibilità agli Enti Sportivi di rivolgersi anche per queste situazioni ai Consulenti del Lavoro. Chi, invece, non volesse accollarsi i costi del professionista incaricato, potrà agire attraverso il RASD utilizzando direttamente le **procedure semplificate** previste dalla legge;

- Viene previsto che, **per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co, la comunicazione preventiva attraverso il RASD potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l'inizio del rapporto) e che l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un'unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;**
- Per l'operatività delle suddette semplificazioni (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici) si dovrà attendere il decreto attuativo da adottare entro il 1 luglio 2023; quindi, **in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i co.co.co. sportivi (non per gli Amministrativo Gestionali) potranno essere effettuati entro il 31/10/2023.**
- Circa gli Oneri ed adempimenti ai fini INAIL e sicurezza sul lavoro, permangono ancora molti dubbi sulla disciplina INAIL, che dovrà essere coordinata con la disciplina per l'assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti dall'art. 51 della legge 289/2002 (e compresa nel tesseramento CSEN); si tratta di una delle questioni più difficili da risolvere, soprattutto per quanto riguarda gli atleti. Infatti, da un lato ci sono i costi e gli adempimenti aggiuntivi per A.S.D. e S.S.D., dall'altro è prevedibile una mole notevole di esborsi per l'INAIL, dato che gli infortuni nello sport, a differenza del lavoro ordinario, sono regola e non eccezione.
Si parla della previsione dell'esenzione dall'obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a 5.000,00 Euro annui; dovrebbe altresì essere prevista l'esenzione da buona parte degli obblighi (in primo luogo DVR e visita del medico del lavoro) per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, nel caso di lavoratori sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro. In presenza anche di lavoratori sportivi con compensi superiori a 5.000,00 Euro e/o di lavoratori subordinati (sportivi o non sportivi) e/o di co.co.co Amministrativo Gestionali rimane l'obbligo del DVR.
- **Per i giudici di gara il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell'organismo sportivo;**
- **Per i dipendenti pubblici dovrebbe essere previsto un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro, salva la facoltà per l'ente pubblico di negare la possibilità di svolgere l'attività di lavoratore sportivo senza che sia necessario motivare il diniego;**
- La possibilità di corrispondere ai volontari un **rimborso spese autocertificato** per le spese effettivamente sostenute fino a 150 euro mensili (norma mutuata dai volontari del terzo settore).



La riforma dello Sport

- Innalzamento da 18 a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione della natura di co.co.co del lavoro sportivo oltre al tempo dedicato a gare/partite/trasferte. **Attenzione: tale presunzione costituisce una presunzione legale relativa: l'eventuale superamento del tetto delle 24 ore non comporta automaticamente la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato;**
- Sostegno al mondo paralimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;
- L'abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
- **Viene stabilita l'irrelevanza ai fini IRAP (non concorrono a determinarne la base imponibile), fino all'ammontare di 85.000,00 € l'anno, dei compensi erogati ai co.co.co. sportivi, (come per i compensi sportivi ex art. 67 TUIR). Non è chiaro se il limite degli 85.000,00 € dovrà essere considerato a livello individuale o complessivo.**
- **Compatibilità dei locali utilizzati con le destinazioni d'uso anche per gli Enti Sportivi Dilettantistici**, in analogia a quanto già disposto dal Codice del Terzo Settore ovvero la possibilità di operare lo svolgimento delle attività istituzionali (le attività sportive) presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica d'uso dei locali.
- La disciplina del lavoro sportivo si applicherebbe solo per le prestazioni a favore di A.S.D. e S.S.D. Pertanto un lavoratore sportivo in possesso di P.IVA (es. Personal Trainer) potrà usufruire della disciplina agevolata del lavoro sportivo quando opera nei confronti di una Società sportiva e non già, invece, quando opera nei confronti di un committente diverso (persona fisica, struttura ricettiva ecc.);
- **Viene precisato che le norme agevolative sul lavoro sportivo non si applicano per i soggetti iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.** Quindi, figure quali medici, fisioterapisti, psicologi dello sport etc. dovranno essere retribuiti secondo le ordinarie forme di collaborazione lavorativa, e non potranno essere considerati lavoratori sportivi. Problematiche particolari si pongono in relazione agli istruttori di vela e i maestri di Sci;
- Viene precisato che **le ulteriori figure alle quali poter applicare la disciplina del lavoro sportivo** (oltre a quelle previste dalla legge: atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori di gara) **sono solo quelle previste dai regolamenti tecnici degli enti affilianti, non possono essere considerati lavoratori sportivi figure quali i custodi, gli addetti alle pulizie, i giardinieri, i manutentori ecc.;**
- Si precisa che le **co.co.co Amministrativo Gestionali non costituiscono lavoro sportivo, anche se a livello fiscale e previdenziale beneficeranno delle medesime agevolazioni pur non avendo il limite orario ai fini della presunzione legale relativa di lavoro autonomo.** Pertanto gli adempimenti da operare saranno quelli ordinari e non quelli agevolati previsti per i lavoratori sportivi;
- **Credito di imposta:** Per ridurre l'incidenza dei costi delle società sportive conseguenti il nuovo inquadramento lavorativo dei collaboratori è stata annunciata l'emanazione di un provvedimento in



La riforma dello Sport

favore dei sodalizi di minori dimensioni che preveda la maturazione di un credito di imposta pari, o comunque collegato, agli oneri previdenziali sul lavoro sportivo.

- Viene prevista la creazione di un **Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo**, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

E' stato poi approvato e pubblicato in G.U. il **DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75** (primo dei due Decreti Legge previsti dal Ministro Abodi), correttivo della riforma dello sport. Il D.L., tra le altre norme urgenti, introduce:

- La previsione (art. 33) che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Tale stretta sulle plusvalenze limita la possibilità di spalmare su più esercizi le plusvalenze maturate. Infatti, per poterlo fare, il giocatore trasferito dovrà aver militato almeno due anni nella squadra che lo cede. I guadagni realizzati tramite scambi, non potranno essere spalmati in più anni.
- Norme sui giudizi sportivi (art. 34) che implicano una penalizzazioni di punti: tali giudizi dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l'inizio di quello successivo;
- L'eliminazione dell'applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l'ammissione ai campionati;
- La previsione (art. 36) per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria, allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione. Pertanto, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI.
- Per l'anno 2023 è previsto un credito d'imposta (art. 37) alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. L'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
- **Modifica dell'articolo 10, comma 1, numero 20 del D.P.R. 633/1972, inserendo una nuova esenzione dall'IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti**



La riforma dello Sport

dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al registro nazionale di cui al dlgs 39/2021» (RASD).

- **Reintroduzione del vincolo sportivo** (art. 41) per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche: il vincolo che era stato abolito dalla riforma dello sport (già dalla delega, la legge 86/2019), torna in vita invece con il nuovo decreto. Durerà due anni e le federazioni e le DSA dovranno definire le modalità di trasferimento degli atleti determinando eventuali premi di formazione.

12

ADEGUAMENTI STATUTARI

Venendo al tema Adeguamenti statutari resi necessari dalle novità, in termini di clausole da inserire negli stessi statuti di ASD/SSD, introdotte dal Decreto n. 36/2021, va sottolineato come nel corso della conferenza stampa congiunta dei ministri dello sport e del lavoro sia stato anticipato che sarà previsto lo spostamento al 31/12/2023 del termine per l'adeguamento degli statuti. Pertanto dovrebbe registrarsi un lasso temporale di 6 mesi per provvedere con calma alla convocazione delle assemblee dei sodalizi in forma straordinaria, secondo le previsioni statutarie, con le maggioranze qualificate (per le ASD senza personalità giuridica); inoltre, per le S.S.D. a r.l. e per le cooperative sportive (nonché per le A.S.D. in possesso di personalità giuridica) sarà necessario l'atto notarile. Al momento, nonostante la proposta avanzata da CSEN in sede di audizione presso le Commissioni Parlamentari competenti, non è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per la necessaria registrazione delle modifiche statutarie o di uno statuto aggiornato. Ricordiamo invece che ASD/SSD godono di esenzione dall'imposta di bollo.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it